

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2022, N. 13033

DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA

NEL GIUDIZIO ISCRITTO *SUB* R.G. N. 7468/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 091/7794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPST'ZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 091/7794561), in qualità di difensori della sig.ra **Mendola Francesca**, in base all'ordinanza del 12 ottobre 2022, n. 13033, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub* R.g. n. 7468/2022, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub* **R.g. n. 7468/2022**;
- il ricorso, proposto dalla sig.ra Mendola Francesca contro il **Ministero dell'Istruzione**, il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” sostenuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 66/100, inferiore a quello legittimamente spettante;

- punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei;
- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- correttore e del foglio risposte;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo;
- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. *ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 6, 10, 11 E 12 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.*

Nelle procedure concorsuali, rivolte alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite. In riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 è proprio quello che si è verificato.

Nel dettaglio si sottolinea quanto segue:

- a)** la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione resistente, in riferimento al quesito n. 6, la lett. a) “volume specifico”, è da ritenersi errata. In quanto “il volume specifico” è una proprietà intrinseca della materia, definito come il reciproco della densità, ed esprime il volume per unità di massa, e l'unità di misura è il m^3/kg . A sostegno della tesi della ricorrente può richiamarsi la perizia dell'Ing. Claudio Matraxia, il quale ritiene che la densità di una sostanza è data dal rapporto tra la massa e il volume di tale sostanza. E' da ritenersi corretta la risposta indicata dall'odierna parte ricorrente, per cui è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio.
- b)** il quesito n. 10 richiedeva di individuare, per esperimento di cinematica, nell'uso della rotaia a cuscino d'aria il ruolo assunto dalla forza d'attrito. In riferimento sempre alla perizia citata per il quesito n.6, l'ing. Matraxia afferma che la rotaia a cuscino d'aria è uno strumento utilizzato con lo scopo di rendere trascurabile l'attrito tra il carrello e la rotaia stessa. Quest'ultima è composta da un lungo tubo di metallo cavo, all'interno del quale viene soffiata aria da un turboventilatore elettrico. L'aria soffiata all'interno del tubo esce da dei piccoli fori posti sulla parte superiore dello stesso, e svolge la funzione di sollevare di pochi millimetri un apposito corpo chiamato carrello, posto sopra la guidovia per farlo muovere senza attrito. Per cui, alla luce di suddette considerazioni, la risposta indicata dall'odierna parte ricorrente è da ritenersi corretta diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente.
- c)** nel quesito n. 11 non viene chiesto quale strumento dover usare per eseguire l'esperimento ma, piuttosto, come determinare sperimentalmente il volume di un oggetto di forma irregolare. Pertanto, la risposta indicata dall'odierna parte ricorrente è da ritenersi corretta in quanto, alla luce di quanto detto, si richiede necessariamente di compiere una misurazione indiretta. Infatti, il volume di un solido irregolare si può ottenere da una misura indiretta che consiste nel calcolare la differenza tra il volume finale misurato da un cilindro graduato contenente un liquido in cui è immerso l'oggetto di forma irregolare e il volume iniziale del liquido, misurato prima dell'immersione dell'oggetto stesso. Ciò espresso in formula equivale a $V = V_f - V_i$. Alla luce di tali considerazioni occorrerà, anche in questo caso, il ricalcolo del punteggio.
- d)** il quesito n. 12 richiedeva d'individuare tra le alternative di risposta fornite cosa fosse il “calore specifico”. Questo è da ritenersi una grandezza derivata e non una grandezza fondamentale come indicato dall'Amministrazione resistente. Si definisce una grandezza derivata in quanto la sua

definizione dipende da altre grandezze fondamentali o derivate a loro volta. Nella fattispecie il calore specifico dipende dalla capacità termica C per unità di massa. Ciò espresso in formula equivale a $c = C/m$ [J/(kg K)]. Per cui, alla luce di suddette considerazioni, la risposta indicata dall'odierna parte ricorrente è da ritenersi corretta diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione resistente, rendendosi necessario l'attribuzione del relativo punteggio.

2. Sull'attribuzione del punteggio di 74/100 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 del questionario della ricorrente.

Il punteggio di 74/100, pari al punteggio conseguito dalla ricorrente 66 + 8 punti relativi ai quattro quesiti (6,10,11 e 12), consentirebbe alla stessa di essere ammessa alla prova orale per la classe di concorso di proprio interesse. Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione resistente che, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole.

3. Sull'interesse della ricorrente e sulla prova di resistenza.

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova pratica e orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a quattro quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna ricorrente, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 74/100. L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente alle domande censurate, secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, alla Prof.ssa Mendola basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione anche a due dei quesiti contestati per essere ammessa alle prossime prove orali. Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*;

L'odierna ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti: tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare atti nuovi, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della posizione della sua posizione per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento alla:

- graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **B003 – Laboratori di Fisica**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0029691 del 12 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale - Ufficio I, che gestisce la procedura per conto dell'U.S.R. per Sicilia in forza del prospetto delle aggregazioni territoriali, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 12 ottobre u.s., n. 13033, è stata disposta «... *l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata con motivi aggiunti.*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. **7468/2022**) nella

sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis, n. 13033/2022 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e l’elenco dei controinteressati.

Roma, 24 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale